



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 22/07/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE VIA E POLITICHE ENERGETICHE/VAS 14 giugno 2010, n.229

L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. e R.R. n. 16/06 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Chieuti (FG), località Bivento - Cancellone - Proponente: Triolo 1 s.r.l.

L'anno 2010 addì 14 del mese di giugno in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS Ing. Gennaro Russo, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- Con istanza del 20/03/2007, acquisita al prot. Uff. n. 5700 del 10/04/2007, la società Triolo 1 s.r.l. richiedeva al Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia di procedere alla Verifica di assoggettabilità a VIA relativamente alla proposta di parco eolico e delle relative opere ed infrastrutture connesse nel territorio del Comune di Chieuti (Fg), località Bivento - Cancellone.
- Questo Ufficio, con nota prot. n. 8476 del 24/05/2007, invitava la società Triolo 1 s.r.l. ad inviare la documentazione anche all'Amministrazione comunale per l'affissione all'albo pretorio, nonché la stessa Amministrazione comunale a trasmettere l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio, corredata dell'indicazione delle eventuali osservazioni pervenute, nonché ad esprimere il parere di competenza di cui all'art. 16, co.5, della l.r. n. 11/01.
- La Triolo 1 s.r.l. con nota acquisita al prot. Uff. 10992 del 03/07/2007, comunicava di aver provveduto a depositare la documentazione presso l'Amministrazione comunale di Chieuti, allegando la lettera di avvenuta trasmissione del progetto.
- La Triolo 1 s.r.l. con nota acquisita al prot. Uff. 8189 del 03/06/2008, trasmetteva il parere del Comune di Chieuti con la contestuale attestazione di avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio dell'avviso di deposito del progetto per trenta giorni.
- Il Comune di Chieuti, con nota prot. n. 5215 del 02/12/2008, acquisita al prot. Uff. 17185 del 05/12/2008, trasmetteva il verbale di intesa e la planimetria catastale relativi all'accordo stipulato in data 22/11/2008 tra le società Triolo 1 s.r.l. e Margherita s.r.l. al fine di evitare le interferenze tra i rispettivi aerogeneratori localizzati in siti limitrofi.
- La Triolo 1 s.r.l., con nota acquisita al prot. Uff. 1799 del 06/02/2009, trasmetteva anch'essa copia del verbale di intesa con copia della tavola per l'eliminazione delle interferenze, nonché il supporto informatico.
- La Triolo 1 s.r.l., con nota acquisita al prot. Uff. 5776 del 19/05/2009, trasmetteva la dichiarazione congiunta fra la società stessa e l'Amministrazione comunale, relativa all'inserimento di misure di

compensazione ambientale nell'ambito della convenzione, richiamando espressamente il punto 9) della D.G.R. n. 1462/2008.

- La Triolo 1 s.r.l., con nota acquisita al prot. Uff. 5760 del 19/05/2009, chiedeva a quest'Ufficio di ritenere nullo ed inefficace l'accordo stipulato in data 22/11/2008 tra le società Triolo 1 s.r.l. e Margherita s.r.l., e di procedere alla valutazione del progetto nell'ambito del Comune di Chieuti senza tenere conto delle modifiche apportate al layout in virtù del medesimo accordo.

- La Triolo 1 s.r.l., con nota acquisita al prot. Uff. 7474 del 23/06/2009, diffidava la Regione Puglia a non effettuare la valutazione ambientale sulla base dell'accordo del 22/11/2008 stipulato con la società Margherita s.r.l., dichiarando "che lo stesso non ha nessuna valenza dal punto di vista procedurale, attenendo esclusivamente rapporti privatistici tra le società sottoscrittrici, peraltro in corso di definizione".

- Questo Ufficio, con nota prot. n. 8542 del 14/07/2009, inviava alla società Margherita s.r.l. e per conoscenza alla società Triolo 1 s.r.l., nonché al Comune di Chieuti, alla Provincia di Foggia e alla Procura della Repubblica, una nota di chiarimenti relativa allo stato delle procedure di screening presentate dalle due società nel territorio comunale di Chieuti. In particolare si specificava che l'istanza formulata dalla Daunia Wind Srl (ora Margherita s.r.l.) riferibile alla finestra temporale di marzo 2007 del Regolamento regionale n. 16/2006, con nota prot.n. 6105 del 12/04/2007 e alla luce della documentazione presentata, era stata dichiarata inaccoglibile, e, dunque, improcedibile. Si invitava pertanto la Triolo 1 Srl a chiarire e/o definire i termini dell'accordo stipulato in data 22/11/2008.

- La Triolo 1 s.r.l., con nota acquisita al prot. Uff. 12443 del 13/11/2009, riscontrava la nota prot. n. 8542 del 14/07/2009 e disconosceva altresì la valenza giuridica dell'accordo stipulato con la Daunia wind Srl, ritenendolo nullo e privo di qualsivoglia valenza procedimentale.

- Con ricorso notificato il 25.05.2010 la Triolo Srl adiva il Tar Puglia sede Bari al fine di far dichiarare (ai sensi dell'art. 21 bis della L. 1034/1971) l'obbligo della Regione di concludere con provvedimento espresso il procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, avviato con istanza del 20.03.2007. Alla data di adozione del presente provvedimento il Tar non si è ancora pronunciato su detto ricorso.

- Agli atti della Regione Puglia - Servizio Ecologia risultano pervenute nello scaglione di marzo 2007 del Regolamento Regionale n. 16/2006 due istanze di verifica di assoggettabilità a VIA, regolarmente procedibili, escludendo dunque quella presentata da Daunia Wind Srl in data 30.03.2007 ed acquisita al prot. n. 5882 del 10.04.2007. L'altra istanza valida è riconducibile alla Enertrade Srl, il cui progetto insiste in una area diversa ("Maresca") e geograficamente lontana rispetto alle località Bivento e Montesecco.

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze della valutazione compiuta sulla base della documentazione fornita a corredo dell'istanza.

a) Inquadramento nel PRIE di riferimento

La proposta progettuale, inoltrata all'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA in regime transitorio, ex art. 14 del Regolamento regionale n.16/2006, non richiede l'applicazione delle disposizioni del PRIE.

b) Impatto visivo e paesaggistico

Le torri di forma tubolare seguono, secondo quanto dichiarato nella Relazione di Screening Ambientale, "l'andamento della morfologia del sito, sviluppandosi planimetricamente lungo le direttrici dei colli dell'area". L'impatto visivo dell'opera è stato analizzato attraverso foto inserimenti e l'elaborazione della carta di intervisibilità. Da tale analisi risulta che l'impianto sarebbe visibile dal centro abitato di Chieuti, dalla marina di Chieuti, dalla statale 16 e dall'autostrada A14, e in parte dal centro abitato di Serracapriola, e che si sommerebbe in alcuni casi con ulteriori tre impianti proposti nell'intorno di Chieuti e Serracapriola. Si rileva infine la massima visibilità, come numero di aerogeneratori, dalla piana molisana confinante con il comune di Chieuti.

Dal punto di vista paesaggistico si riferisce che “la porzione sud - sud occidentale del territorio comunale” è caratterizzata da colli che “non superano i 250 m e vanno via via degradando verso nord”, ed è solcata da “un ricco reticolo superficiale che incide profondamente tutto il territorio circostante l’area di studio e che fa capo ai bacini imbriferi del fiume Fortore e del torrente Saccione”. Si afferma inoltre che “la composizione oro-idrografica alquanto varia ha determinato un paesaggio naturale e una qualità del paesaggio rurale di estremo interesse”.

Tali affermazioni trovano conferma nella presenza, ad est del Torrente Saccione, di numerosi canali inseriti nell’elenco dell’idrologia superficiale del PUTT/p (Canale Morgetta, Canale Baraccone, Canale Zomparone, Canale della Taverna, Canale Bivento) e caratterizzati da vegetazione naturale visibile sulle ortofoto e segnalata dalla Carta di uso del suolo della Regione Puglia, tra cui alcuni boschi segnalati dal PUTT/p. Inoltre in tutta l’area sono presenti numerosi crinali (o dorsali spartiacque), anche direttamente interessati dalla localizzazione degli aerogeneratori, e da versanti con pendenza superiore al 20%.

In particolare gli aerogeneratori:

- n.1, n.2 e n.8 distano meno di 100 m da ripe fluviali (Carta geomorfologica PUTT/p);
- n.2, n.6, n.8, n.10, n.11, n.14, n.15, n.17 e n.18 distano meno di 50 m da crinali (Carta geomorfologica PUTT/p);
- n.1 e n.3 distano meno di 150 m dal Canale Morgetta (elenco dell’idrologia superficiale del PUTT/p);
- n.8 dista meno di 150 m dal Canale della Taverna (elenco dell’idrologia superficiale del PUTT/p);
- n.15 dista meno di 150 m dal Canale Bivento (elenco dell’idrologia superficiale del PUTT/p);
- n.3, n.7, n.8, n.10, n. 12, n.13, n.14, n.16, n. 17 e n.18 distano meno di 150 m da zone che, dall’esame dell’orografia del territorio, risultano con pendenza superiore al 20%;

Infine il gruppo di aerogeneratori n.1, n.2, n.3, n.4, n.5, n.6, n.7, n.9 si intramezza, oltre che fra il Torrente Saccione, il Canale Morgetta, il Canale Baraccone, il Canale Zomparone, anche fra aree interessate da boschi segnalati dal PUTT/p e l’aerogeneratore n. 9 è localizzato all’interno di un’area annessa segnalata dal PUTT/p.

Tali interferenze non sono state opportunamente evidenziate ed analizzate nello studio presentato, limitandosi a rappresentare il layout dell’impianto sulla Carta geomorfologica del PUTT/p. Non è stata inoltre presentata un’analisi dell’acclività del terreno (carta delle pendenze del territorio interessato e/o profili altimetrici in corrispondenza dei singoli aerogeneratori) in modo da verificare l’entità dell’impatto sulla morfologia del territorio.

Inoltre si segnala che il territorio del comune di Chieuti ricade nell’area di competenza dell’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, e non sono state fornite informazioni circa l’eventuale presenza di aree a pericolosità idraulica, geomorfologica e a rischio delimitate da tale Autorità, che non risulta ad oggi coinvolta nell’iter autorizzativo. Viene invece evidenziato nella documentazione che alcuni aerogeneratori (n.11, n.12, n.13, n.14, n.15, n.16) ricadono in un area soggetta a vincolo idrogeologico, per i quali “verrà fatta specifica richiesta di nulla osta all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste come da RDL 3267/1923”.

Per quanto riguarda la componente storico-insediativa si segnala la presenza nel territorio comunale dei due tratturi “Acquila - Foggia” e “Centurelle - Montesecco” prossimi agli aerogeneratori n.17 e n.18 e in merito ai quali non è stata approfondita l’esatta localizzazione rispetto alle predette torri e al loro attraversamento da parte del cavidotto interrato di collegamento al punto di connessione. Viene invece evidenziata la presenza di zone soggette ad uso civico che interessano gli aerogeneratori n.8, n.10, n.11, n.12, n.13, n.14, n.15 e per le quali si afferma che “va verificato l’effettivo gravame di tale vincolo sulle particelle catastali interessate dal progetto, in quanto esse risultano già da tempo proprietà private”.

c) Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Secondo quanto indicato nella Relazione di Screening Ambientale, “l’area strettamente interessata dalle

opere (strade di nuova costruzione, piazzole temporanee di manovra e montaggio, fondazione degli aerogeneratori, stazione elettrica) e un suo intorno anche piuttosto ampio è per la totalità coltivato a seminativo, in particolare a cereali”.

L'approfondimento dell'analisi relativa a flora, fauna ed ecosistemi è contenuto nello Studio di Incidenza Ambientale, nel quale si evidenziano le “tipologie ambientali” riscontrabili nel sito d'interesse (campi coltivati, campi sottoposti a set-aside e margini di strada, prateria secondaria nuda, cespugliate e arbustate, macchia mediterranea e gariga, boschetti di latifoglie meso-xerofili, boschetti di conifere, boschi azonali riapriali ed idrofili a salici, pioppi ed ontano nero e aree umide). Si rileva che tale dettagliata analisi non è riferita a località del territorio comunale di Chieuti, bensì di Serracapriola, il comune confinante, e che non trova corrispondenza con la tavola SIA05a “Carta della vegetazione”. Da tale carta, e dalla Carta di uso del suolo della Regione Puglia, si evidenzia che sussistono delle fasce di naturalità (baschi, macchie, pascoli e vegetazione ripariale) che permangono nell'area in esame e fra le quali si intramezzano in particolare gli aerogeneratori n.1, n.2, n.3, n.4, n.5, n.6, n.7, n.9.

Per quanto riguarda le presenze faunistiche, nello Studio di Incidenza vengono elencate le specie presenti nell'area ove verranno posizionati gli aerogeneratori, evidenziandone l'appartenenza alla lista Natura 2000 e/o alla Lista Rossa e le caratteristiche della loro presenza (sporadica, per riproduzione, per alimentazione). Una specie è inserita nella Lista Natura 2000 (*Elaphe quatuorlineata*) e otto nella Lista Rossa, fra le quali due classificate in pericolo (*Milvus milvus*, *Lanius minor*) e due vulnerabili (*Milvus migrans*, *Rhinolophus hipposideros*). L'asta fluviale del Torrente Saccione viene individuata come corridoio ecologico anche se l'esiguità della fascia vegetazionale di cui è dotato costituisce “un freno significativo all'uso del corridoio”, che viene utilizzato da specie appartenenti alla “fauna banale”. L'analisi degli impatti sull'avifauna è condotta assegnando un giudizio in funzione della distanza fra le torri e valutando sufficienti gli spazi lasciati per il passaggio dell'avifauna. Si rileva tuttavia che il possibile effetto barriera è una criticità legata al posizionamento stesso delle torri che, a prescindere dalla loro mutua distanza, andrebbero a costituire un fronte di interposizione fra le aree naturali presenti lungo più di 2 km nel caso degli aerogeneratori n. 10, n.11, n.12, n.13, n.14, n.15, n.16, e poco meno di 2 km, ma a doppia fila, nel caso degli aerogeneratori n.1, n.2, n.3, n.4, n.5, n.6, n.7, n.9.

d) Rumori e vibrazioni

L'analisi dell'impatto acustico e delle vibrazioni individua 17 recettori sensibili, definiti come luoghi adibiti a permanenza della popolazione superiore a 4 ore al giorno, fra cui il centro abitato di Chieuti, case sparse, masserie. Dall'applicazione del modello risulta che i valori della pressione acustica risultano inferiori ai limiti di 70 dB(A) per il periodo diurno e 60 dB(A) per il periodo notturno fissati dal DPCM 1/3/1991 in assenza del Piano di zonizzazione acustica. Il criterio differenziale invece non è stato verificato pertanto l'impatto acustico dell'impianto potrebbe risultare non trascurabile, in particolare per il gruppo di aerogeneratori n.1, n.2, n.3, n.4 e n.5 che risultano prossimi alla Masseria Spineto e ad altri recettori sensibili già individuati. Inoltre si segnala che non è stato approfondito lo stato abitativo di alcuni fabbricati posti in prossimità degli aerogeneratori n.8, n.10, n.11 e n.16.

e) Campi elettromagnetici ed interferenze

E' stata prodotta una relazione (SIA10) che indaga la problematica dell'inquinamento elettromagnetico conseguente all'esercizio dell'impianto eolico in progetto. L'impatto non risulta significativo in quanto dallo studio effettuato si evidenzia che i valori stimati dei campi elettromagnetici prodotti dall'impianto in esercizio risultano inferiori ai limiti fissati dalla normativa e che non si prevede nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori, dei cavidotti interrati e delle cabine di trasformazione, la permanenza prolungata di popolazione.

f) Norme di progettazione, caratteristiche degli impianti e capacità della rete

Le opere civili ed infrastrutturali previste saranno costituite da: strade di accesso agli impianti, n.18

piazzole di montaggio degli aerogeneratori, linea elettrica in cavo per il collegamento delle varie cabine MT/BT interne alle torri con la stazione, n.1 stazione MT/AT per la trasformazione a 150 kV, linea in cavo a 150 kV per il collegamento della stazione a 150 kV con la stazione a 380 kV di Larino, n.18 aerogeneratori. Tali opere sono puntualmente descritte nel Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.

La capacità della rete a sostenere la produzione di energia elettrica sarà sottoposta comunque alla valutazione delle autorità competenti al rilascio dei pareri tecnici specialistici.

g) Dati di progetto e sicurezza

Il valore di gittata massima è stato previsto pari a 187.8 m ma il calcolo presentato nell'elaborato SIA17 è stato effettuato sul distacco dell'intera pala mentre a favore di sicurezza sarebbe opportuno considerare il caso che prevede il distacco di parte della pala e quindi un valore di gittata più elevato, almeno pari a 300 m. Si segnala in proposito la presenza di alcuni fabbricati in prossimità degli aerogeneratori n.8, n.10, n.11 e n.16 dei quali non è stato approfondito lo stato abitativo.

h) Norme tecniche relative alle strade

Ai fini della realizzazione dell'impianto si prevede l'adeguamento di circa 5 km di strade esistenti e la costruzione di alcuni tratti di strada per raggiungere le postazioni degli aerogeneratori per un totale di 3000 m. La sezione stradale della viabilità di esercizio avrà larghezza media di 5 m, e sarà in massiciata tipo "macadam" similmente alle carrarecce esistenti. Per ottimizzare l'intervento e limitare i ripristini si fa coincidere la viabilità di cantiere con quella definitiva di esercizio, prevedendo, al termine della fase di cantiere, la regolarizzazione del tracciato stradale, la sagomatura della massiciata per il drenaggio spontaneo delle acque meteoriche, la modellazione con terreno vegetale dei cigli della strada, delle scarpate e dei rilevati, il ripristino delle aree esterne alla viabilità di esercizio, e, nei casi di presenza di scarpate o di pendii superiori ad 1/1.5 m, sistemazioni di consolidamento attraverso interventi di ingegneria naturalistica. In generale i nuovi tracciati avranno lunghezze e pendenze delle livellette tali da seguire la morfologia propria del terreno evitando eccessive opere di scavo e di riporto. A tal proposito si segnala una probabile criticità legata alla realizzazione della nuova viabilità di collegamento degli aerogeneratori n.17 e n.18, posizionati in zone che, dall'esame dell'orografia del territorio, risultano con pendenze superiori al 20%.

i) Norme sulle linee elettriche

L'energia elettrica verrà prodotta da ogni singolo aerogeneratore a bassa tensione (400 V) e trasmessa attraverso una linea in cavo alla cabina MT/BT posta alla base della torre stessa, dove è trasformata a 30 kV. Cavidotti interrati a profondità di 1.2 m collegheranno le diverse torri e proseguiranno fino alla stazione di trasformazione 30/150 kV, posta in prossimità dell'elettrodotto aereo esistente in località Mangiaforte. Successivamente un'unica linea interrata a 150 kV collegherà la stazione di smistamento con il punto di connessione previsto, la stazione 380 kV di Larino (CB).

Il cavidotto di collegamento fra le torri si svilupperà tutta nel territorio comunale di Chieuti, seguendo il più possibile il tracciato della viabilità esistente e di progetto, mentre il cavidotto a 150 kV avrà una lunghezza di 21 km e si svilupperà in parte anche in Molise, nei territori comunali di Ururi e Larino. Nella relazione di screening ambientale è proposta anche un'alternativa per la connessione dell'impianto alla rete elettrica che prevede la realizzazione di raccordi in linea aerea per il collegamento diretto della stazione di smistamento con l'elettrodotto aereo esistente in località Mangiaforte. Tale alternativa annullerebbe l'impatto dovuto alla realizzazione del cavidotto AT, che risulta nel primo caso non conforme a criteri di minimizzazione delle opere di allacciamento.

j) Pertinenze

Per consentire il montaggio degli aerogeneratori si predisporrà lo scotico superficiale, la spianatura, il

riporto e la compattazione di una superficie di circa 1400 mq, comprendente l'area della piazzola definitiva e l'adiacente sede stradale. La piazzola definitiva occuperà circa 400 mq e sarà mantenuta piana e sgombra da piantumazioni con solo riporto del terreno vegetale per manto erboso, mentre l'area eccedente sarà ripristinata.

k) Fasi di cantiere

Le fasi di cantiere (adeguamento dei tratti di strada interpoderali, realizzazione delle piste di servizio, realizzazione delle piattaforme di sostegno delle torri, innalzamento delle torri e posizionamento degli aerogeneratori, realizzazione delle cabine di servizio, realizzazione dei cavidotti di conferimento dell'energia prodotta al centro di raccolta) vengono elencate nella Relazione di screening ambientale in relazione agli impatti provocati, quali rumori, polveri, movimenti terra, messa a discarica dei materiali di risulta. Si sottolinea che verrà effettuato il restauro ambientale delle aree dismesse da cantiere mediante utilizzazione di essenze vegetali locali preesistenti.

l) Dismissione e ripristino dei luoghi

Secondo quanto indicato nella Relazione di screening ambientale, l'impianto a fine esercizio verrà dismesso e verranno ripristinate le situazioni naturali antecedenti alla realizzazione con l'asportazione degli aerogeneratori e l'interramento delle fondazioni in calcestruzzo armato.

m) Misure di compensazione

Non vengono indicate vere e proprie misure di compensazione.

Conclusioni.

Sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e per tutto quanto sopra esposto, considerando che:

A)

- il progetto non risulta conforme a quanto prescritto dall'art. 14 del RR n. 16/06, co.2, lettere:

? f), in quanto gli aerogeneratori n.3, n.7, n.8, n.10, n. 12, n.13, n.14, n.16, n. 17 e n.18 distano meno di 150 m da zone che, dall'esame dell'orografia del territorio, risultano con pendenza superiore al 20%;

? g), in quanto gli aerogeneratori n.1, n.2 e n.8 distano meno di 100 m da ripe fluviali segnalati nella Carta geomorfologica del PUTT/p;

? j), in quanto gli aerogeneratori n.2, n.6, n.8, n.10, n.11, n.14, n.15, n.17 e n.18 distano meno di 50 m da crinali segnalati nella Carta geomorfologica del PUTT/p, gli aerogeneratori n.1 e n.3 distano meno di 150 m dal Canale Morgetta, segnalato nell'elenco dell'idrologia superficiale del PUTT/p, l'aerogeneratore n.8 dista meno di 150 m dal Canale della Taverna, segnalato nell'elenco dell'idrologia superficiale del PUTT/p, l'aerogeneratore n.15 dista meno di 150 m dal Canale Bivento segnalato nell'elenco dell'idrologia superficiale del PUTT/p, l'aerogeneratore n. 9 è localizzato all'interno di un'area annessa segnalata dal PUTT/p;

B)

- il progetto non risulta soddisfare il criterio di cui all'art. 14, co. 3, del R.R. n. 16/06, della minimizzazione della distanza dal punto di connessione, previsto a 21 km dall'impianto;

C)

- il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.4 con riferimento ai contenuti indicati nell'art. 10, c.1, lettere:

? c) impatto su flora, fauna ed ecosistemi, con riferimento in particolare agli ambiti di naturalità residui in tutta l'area interessata dall'impianto;

? d) rumori e vibrazioni, con particolare riferimento alla verifica del criterio differenziale, in particolare per il gruppo di aerogeneratori n.1, n.2, n.3, n.4 e n.5 che risultano prossimi alla Masseria Spineto e ad altri recettori sensibili già individuati, e per il gruppo di aerogeneratori n.8, n.10, n.11 e n.16 prossimi ad alcuni fabbricati di cui non è stato approfondito lo stato abitativo;

? g) sicurezza, con particolare riferimento alla presenza, in prossimità degli aerogeneratori n.8, n.10, n.11 e n.16, di alcuni fabbricati di cui non è stato approfondito lo stato abitativo.

D)

e che dalla valutazione sopra riportata è ulteriormente emerso che:

? il territorio del comune di Chieuti ricade nell'area di competenza dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, e non sono state fornite informazioni circa l'eventuale presenza di aree a pericolosità idraulica, geomorfologica e a rischio delimitate da tale Autorità, che pertanto deve essere coinvolta nell'iter autorizzativo quale ente territorialmente competente;

? la realizzazione del cavidotto a 150 kV interesserà in parte anche la regione del Molise, in particolare i territori comunali di Ururi e Larino, pertanto tali enti devono essere coinvolti nell'iter autorizzativo quali enti territorialmente competenti;

? gli aerogeneratori n.11, n.12, n.13, n.14, n.15, n.16 ricadono in un area soggetta a vincolo idrogeologico, per i quali deve essere rilasciato il nulla osta dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (RDL 3267/1923);

? relativamente ai due tratturi "Acquila - Foggia" e "Centurelle - Montesecco", prossimi agli aerogeneratori n.17 e n.18, non è stata approfondita l'esatta localizzazione rispetto alle predette torri e al loro attraversamento da parte del cavidotto interrato di collegamento al punto di connessione;

? gli aerogeneratori n.8, n.10, n.11, n.12, n.13, n.14, n.15 interessano zone soggette ad uso civico per le quali deve essere verificata l'effettività del vincolo sulle particelle catastali.

si propone di assoggettare il progetto proposto dalla società Triolo 1 nel Comune di Chieuti alle località Bivento - Montesecco (FG) alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

Il proponente, laddove interessato, ha facoltà di presentare la relativa istanza di V.I.A., corredata di tutti gli atti e i documenti prescritti dalla L.R. 11/2001 e s.m.i. nonché dal R.R. 16/2006, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

In tale ipotesi, così come disposto dalla D.G.R. n. 2467/2008, ai fini della decorrenza dei termini della procedura di V.I.A., eventualmente predisposta dalla società istante, farà fede la data di presentazione dell'originaria istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Laddove, invece, l'eventuale presentazione dell'istanza di V.I.A. avvenga dopo che sia già decorso il predetto termine di 30 giorni, si considera valida la relativa istanza come avvio di nuovo procedimento, al quale si applicheranno le leggi e le norme vigenti al momento di presentazione dell'istanza in base al principio del "tempus regit actum".

Rimane inteso che, affinché si consideri valida la data dell'istanza di screening per la decorrenza dei termini della procedura di V.I.A., la posizione degli aerogeneratori (identificata dalle coordinate Gauss-Boaga), deve rimanere invariata rispetto a quella dell'originaria istanza di screening. In caso contrario, l'istanza si intenderà riferita ad un nuovo procedimento che sarà soggetto alle norme di legge e di regolamento vigenti.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE,
POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 e la successiva DGR n. 2467/2008 con la quale sono state approvate "Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici";

VISTA altresì la D.G.R. n. 595 del 03.03.2010 recante chiarimenti ai limiti di applicabilità delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 2467/2008;

VISTO il ricorso amministrativo notificato alla Regione Puglia in data 12.05.2010;

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria resa dall'Ufficio competente.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Chieuti in località Bivento - Montesecco (Fg), proposto con istanza del 20/03/2007 dalla Triolo 1 s.r.l. con sede legale in Lucera (FG) alla Via Spagnoletti Zeuli n.9 - c.a.p. 71036;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore Il funzionario amministrativo
(Ing. Alessandra Arrivo Avv. Giorgia Barbieri

Il Dirigente dell'Ufficio V.I.A./V.A.S.
Ing. Gennaro Russo
